

CAMERA DEI DEPUTATI N. 556

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MOLINARI

Disposizioni per la partecipazione dei giovani
alla vita politica e istituzionale

Presentata il 6 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una delle principali preoccupazioni del sistema politico-istituzionale è quella relativa alla partecipazione e al coinvolgimento delle nuove generazioni.

Purtroppo la disaffezione con cui i giovani guardano al mondo politico e istituzionale deve determinare una significativa inversione di tendenza nella concezione del termine « partecipazione ».

Oggi vi sono una serie di strumenti importanti, basti pensare alla rete *internet*, che evidenziano segnali di attenzione che devono essere colti per recuperare un

rapporto di partecipazione legato al concetto di responsabilità civica.

Lo Stato per questo deve favorire e promuovere ogni iniziativa volta all'effettivo inserimento e alla piena partecipazione dei giovani alla vita politica e istituzionale in tutte le sue effettive articolazioni territoriali a partire dal primo livello rappresentato dal comune.

Questa proposta di legge intende raccogliere il positivo lavoro della XIII legislatura portato avanti dal Governo dell'Ulivo.

Attraverso l'istituzione della « Consulta nazionale dei giovani » ci si pone come

obiettivo quello di rendere protagonisti i giovani sui temi e gli argomenti che attengono alle tematiche loro più vicine.

La Consulta esprimerà pareri e attiverà meccanismi di rappresentanza anche in relazione alle politiche portate avanti in sede europea.

Verrà istituito un portale *INTERNET* della Consulta collegato ai vari siti istitu-

zionali per garantire una rapida circolazione delle informazioni.

È indispensabile che ciò avvenga per rafforzare la nostra democrazia investendo sul futuro, allargando le modalità di partecipazione per le nuove generazioni, dando loro l'opportunità di essere titolari di un nuovo diritto di cittadinanza attiva e consapevole.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi generali).

1. Lo Stato, in applicazione dell'articolo 49 della Costituzione, favorisce e promuove iniziative volte all'effettivo inserimento e alla piena partecipazione dei giovani alla vita politica e istituzionale.

2. Le regioni e gli enti locali, ciascuno per il proprio ambito di competenza e adeguando i propri statuti e la propria legislazione alle disposizioni della presente legge, organizzano la propria azione al fine di promuovere, tutelare e garantire l'associazionismo tra i giovani e favorire la loro rappresentanza e partecipazione alla vita politica e istituzionale, anche a carattere sovracomunale e provinciale.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano sia ai giovani quali singoli cittadini, sia alle loro associazioni legalmente riconosciute e iscritte negli appositi albi regionali e nazionali.

ART. 2.

(Associazione dei giovani in Consulte comunali e provinciali).

1. Ai sensi delle disposizioni della presente legge e del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni e le province prevedono ed individuano forme di consultazione dei giovani sia come singoli, sia come associazioni.

2. Le amministrazioni comunali e provinciali, mettendo a disposizione locali idonei, favoriscono l'elezione di rappresentanti, tra i giovani e le loro associazioni, che costituiscono le Consulte comunali e provinciali.

3. Le Consulte comunali e provinciali di cui al comma 2 sono organi rappresentativi a carattere permanente; formulano proposte ed esprimono pareri nell'ambito delle amministrazioni competenti.

4. Le scuole secondarie di secondo grado possono, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, promuovere progetti culturali, piani collaborativi e *forum* di studio con i giovani del territorio di insediamento.

ART. 3.

(Consulta regionale dei giovani).

1. La Consulta regionale dei giovani è composta dai rappresentanti delle Consulte comunali e provinciali di giovani di cui all'articolo 2 ed esprime pareri obbligatori in materia di politiche giovanili e sociali.

ART. 4.

(Consulta nazionale dei giovani).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Consulta nazionale dei giovani.

2. La Consulta nazionale dei giovani è composta da cinquantotto delegati eletti in numero di tre per ogni regione da ciascuna Consulta regionale. La Consulta regionale della Valle d'Aosta esprime un unico delegato.

3. La Consulta nazionale dei giovani esprime pareri sui progetti di legge di iniziativa governativa in materia di politiche giovanili e sociali; invia propri rappresentanti presso gli organismi internazionali giovanili e formula pareri sull'attività dei medesimi.

ART. 5.

(Rapporti con gli organismi comunitari).

1. La Consulta nazionale attiva meccanismi di rappresentanza presso il Parlamento europeo e la Commissione europea con il compito di formulare osservazioni e pareri sulle proposte di atti comunitari concernenti le politiche giovanili e sociali.

ART. 6.

(Portale INTERNET).

1. È istituito il portale *INTERNET* della Consulta nazionale, collegato ai principali siti istituzionali e finalizzato ad ottenere una maggiore velocità nella circolazione delle informazioni e un migliore collegamento tra le diverse realtà territoriali, promuovendone una integrazione partecipata.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0018520